

## COMMISSIONE V

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

12.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1971

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TREMELLONI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Senatori DERIU ed altri: Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente la Società finanziaria sarda (SFIRS) (Approvata dal Senato) (1587) . . . . .	123
PRESIDENTE . . . . .	123, 124, 125, 127, 128, 129
BODRATO . . . . .	129
CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	128
COLAJANNI . . . . .	126, 127
COMPAGNA . . . . .	129
ISGRÒ . . . . .	125, 129
LA LOGGIA . . . . .	125, 126, 128
MUSSA IVALDI VERCELLI . . . . .	129
SCOTTI, <i>Relatore</i> . . . . .	123, 124, 127, 128
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3037) . . . . .	129
PRESIDENTE . . . . .	129, 132, 133
BODRATO . . . . .	133
FERRI GIANCARLO . . . . .	132
LA LOGGIA . . . . .	131, 133
MAGRÌ, <i>Relatore</i> . . . . .	129, 131, 132

La seduta comincia alle 9,30.

FERRI GIANCARLO, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Barbi, Carta, Corà e Tarabini.

**Discussione della proposta di legge Senatori Deriu ed altri: Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente la Società finanziaria sarda (SFIRS) (Approvata dal Senato) (1587).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Deriu, Corrias Efsio e Pala: « Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente la Società finanziaria sarda (SFIRS), approvata dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 giugno 1969.

L'onorevole Scotti ha facoltà di svolgere la relazione.

SCOTTI, *Relatore*. Il piano di rinascita della Sardegna, approvato con la legge n. 588 del 1962, prevedeva all'articolo 29 la costitu-

zione di una Società finanziaria, con lo scopo di promuovere le iniziative industriali in Sardegna e partecipare alle stesse. Alla Società finanziaria sarda partecipavano la regione sarda, il banco di Sardegna, la banca nazionale del lavoro, il credito industriale sardo, l'istituto mobiliare italiano, la banca commerciale italiana, la banca nazionale delle comunicazioni, la banca popolare di Sassari e l'ISOLA, che è un istituto regionale per la promozione delle attività artigianali.

L'esperienza operativa della Finanziaria in questi anni ha portato i proponenti della proposta di legge in discussione a proporre alcune modifiche, che rendono la Finanziaria più funzionale rispetto allo scopo della promozione industriale e consentono alla stessa di fruire di un complesso di agevolazioni fiscali, che sono previste dalla legislazione a favore delle imprese industriali nel Mezzogiorno.

Le modifiche sostanziali riguardano, al primo comma, una qualificazione dell'attività della Finanziaria, prevedendo che questa possa promuovere ed assistere le iniziative economiche, e quindi anche quelle non strettamente operanti nel settore industriale, ma che possono riguardare o l'agricoltura o l'attività terziaria. Si è posto il caso concreto di iniziative nel campo dell'industria alimentare, che comportavano esigenze nel campo agricolo, particolarmente per quanto concerne l'attività lattiero-casearia, e nel settore terziario per quanto riguarda i trasporti, per esempio, di *containers* dal continente alla regione, che costituisce una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo industriale sardo.

L'altra modifica riguarda il secondo comma, e precisamente una puntualizzazione delle finalità della società finanziaria. In primo luogo assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi, e quindi la possibilità di promuovere iniziative e di partecipare a quelle già esistenti; in secondo luogo prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle società o enti ai quali partecipa. Su questo comma si potrebbero fare alcuni rilievi, soprattutto per i pericoli insiti in una società di promozione di partecipare indiscriminatamente a società o enti già costituiti, il che potrebbe rischiare, come l'esperienza siciliana ha dimostrato, di trasformare una società finanziaria in un ospedale, mentre per questo tipo di attività sono previsti altri strumenti di legge e altri ospedali.

PRESIDENTE. Questo secondo comma è nuovo rispetto alla formulazione esistente ?

SCOTTI, *Relatore*. È modificato.

PRESIDENTE. Prima non si contemplavano gli enti costituiti ?

SCOTTI, *Relatore*. Si parlava di una finanziaria industriale.

L'altra osservazione riguarda la possibilità che hanno tutte le finanziarie di anticipazioni alle società cui partecipano. Mi sembra che questa possa essere una funzione implicita; nel momento in cui la società finanziaria assume e sottoscrive il capitale di una qualsiasi società, in quanto socio può fornire anticipazioni a quest'ultima.

Al quarto comma dell'articolo 29 non vi sono cambiamenti che, invece, riguardano i commi quinto, sesto e settimo che danno alle regioni il potere di nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e del Presidente del collegio dei revisori e chiaramente subordinano l'attività della Finanziaria alle direttive che vengono emanate dalla regione in attuazione del piano di rinascita della Sardegna.

Il comma nono è del tutto nuovo e concede alla Finanziaria sarda un complesso di esenzioni e di agevolazioni fiscali che sono accordate dalla legislazione sulla industrializzazione nel Mezzogiorno non alle società finanziarie, ma direttamente a quelle industriali. In particolare esse riguardano la riduzione della tassa di registro e di ipoteca, nella misura fissa di lire duemila per tutti gli atti che, normalmente, la Finanziaria compie, in attuazione dei propri scopi sociali. Tale esenzione viene applicata per gli atti ed i contratti che la Finanziaria compie, in attuazione dei propri scopi sociali. Detta esenzione viene applicata per gli atti ed i contratti che la Finanziaria attua con le società collegate, estendendo a questa le esenzioni già concesse alla Finanziaria IRI (articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133).

Un'ultima modifica, rispetto al testo del piano di rinascita, è puramente formale e riguarda la data di presentazione del bilancio della Finanziaria. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, prevedeva che il bilancio della Finanziaria si chiudesse il 31 dicembre e venisse approvato e trasmesso alla regione entro il 31 gennaio successivo.

È evidente che per una società finanziaria, che attende per la compilazione del proprio bilancio la stesura dei bilanci delle società controllate, questa è una modifica puramente formale che si è dimostrata necessaria per consentire alla società finanziaria la stesura

del bilancio. Non vi sono altre modifiche rispetto alla legge del piano di rinascita sardo.

Entrando nel merito del disegno di legge, le uniche osservazioni da farsi sono quelle che ho già anticipato e sono relative alle modifiche del secondo comma, cioè alle finalità della Finanziaria. Ritengo che si potrebbe con un ordine del giorno raccomandare che la società finanziaria si rivolga prevalentemente a favorire nuove iniziative industriali e, solo subordinatamente, a partecipare a società già esistenti. In secondo luogo, che la società possa fornire anticipazioni alle società cui partecipa. Non credo che si debba arrivare ad una formale autorizzazione legislativa in materia, come previsto normalmente per altre società finanziarie anche nel disegno di legge n. 3037 anche oggi all'esame della nostra Commissione.

Concludendo, penso che si possa approvare il disegno di legge che costituisce un ulteriore strumento per lo sviluppo della regione sarda.

Credo che vi siano altri problemi a livello regionale che si impongono, ma riguardano l'ambito di legislazione regionale, cioè il coordinamento fra diversi strumenti di politica industriale operanti in Sardegna: dal CIS al Credito industriale, alla società finanziaria, all'eventuale Ente minerario nel quadro della riorganizzazione dell'attività mineraria. Mi sembra un problema molto importante, ma proprio della legislazione regionale, che quindi può essere esaminato dalla Regione nello ambito della sua competenza.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ISGRÒ.** Vorrei associarmi alle considerazioni favorevoli svolte dal relatore, soprattutto perché fui relatore del disegno di legge sul piano di rinascita della Sardegna, cui questa « leggina » fa riferimento.

Si tratta di coprire uno di quegli spazi che, a livello operativo, per la regione e per la società finanziaria si è creduto di dover superare con la presentazione di questa proposta di legge. Può darsi che da questa discussione, l'esigenza dell'ordine del giorno accennato dal relatore ed altri problemi aperti consentano a me, come Presidente del Comitato per la programmazione, di precisare un tentativo di lavoro attraverso alcune riunioni del Comitato stesso, anche per sentire dal responsabile della programmazione regionale della Sardegna alcuni risultati dell'esperienza fatta.

Ritengo comunque opportuno approvare sollecitamente il disegno di legge.

**LA LOGGIA.** Condivido le perplessità sollevate dal relatore in ordine alla modifica apportata all'articolo 29 della legge n. 588 con l'inserimento, fra le finalità della società finanziaria sarda, del compito di partecipare ad enti costituiti oltre che costituendi. La vecchia formulazione prevedeva, è vero, genericamente la partecipazione al capitale di imprese, lasciando aperta la possibilità che la società potesse parteciparvi anche se queste già preesistessero; ma la formula ora proposta, consentendo espressamente la partecipazione ad enti esistenti senza limitazione di sorta, espone gli organi preposti all'amministrazione della società finanziaria a pressioni di ogni sorta, alle quali difficilmente potranno sottrarsi se non si inseriscono nella legge norme limitative e cautelari, che escludano una libera discrezionalità, vincolando la società ad una valutazione rigorosa della vitalità o della consistenza economica e della capacità competitiva delle imprese industriali, al fine della delibera di partecipazione alla percentuale della stessa ed alle connesse modalità. Mi richiamo ad esperienze vissute indirettamente come membro dell'Assemblea regionale siciliana, e direttamente come presidente dell'Ente siciliano di promozione industriale.

A questo proposito, propenderei per una limitazione normativa specifica più che per la limitazione di un ordine del giorno con un invito in questo senso, che parrebbe più che un vincolo un semplice indirizzo per l'amministrazione. Penso quindi alla opportunità di presentare un emendamento, richiedendo alcune cautele in ordine alla valutazione della opportunità e della misura della partecipazione; per evitare che con facilità si arrivi, come è ripetutamente accaduto nella Regione siciliana, a partecipazioni totalitarie, mascherate attraverso l'espedito di fare partecipare una società collegata per l'uno per cento, al fine di impedire l'applicazione delle norme concernenti le società con unico azionista.

Un'altra osservazione riguarda l'assunzione di gestioni dirette. Si parla di speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione, sia da parte di enti pubblici, che da parte di enti privati, sia, addirittura, da parte di privati singoli.

E qui si annidano una serie di pericoli per un retto ed utile impiego del pubblico denaro e per la situazione economica della società finanziaria. Io credo che non si possa escludere che speciali incarichi vengano affidati

da enti pubblici alla società; ma sono assai perplesso circa la opportunità che incarichi del genere possano essere affidati da enti o privati o da singoli. Anzitutto va rilevato che le gestioni non potrebbero essere condotte dalla società finanziaria direttamente, ma solo a mezzo di società collegate; in secondo luogo andrebbe precisata la natura degli incarichi di che trattasi ed andrebbero regolati in conseguenza i rapporti tra gli affidanti l'incarico e le società che lo assumono, alle quali non dovrebbero, in ogni caso, far carico le eventuali risultanze passive delle gestioni.

Come membro dell'Assemblea regionale siciliana ed anche come presidente dell'Ente per la promozione industriale della Sicilia, quindi come azionista ed amministratore, ho avuto modo di valutare la gravità dei problemi sorti in questa materia, a proposito di partecipazione ad imprese esistenti e di gestioni condotte per conto della Regione con conseguenti ardui problemi di rimborsi e di coperture finanziarie; e cito ad esempio l'Ente minerario siciliano, che, com'è noto, conduce gestioni praticamente per conto della Regione, con perpetuanti problemi di risanamento e con conseguenze progressivamente aggravate dall'onere del ricorso al mercato creditizio con operazioni a breve termine ed a costi notevolmente onerosi.

Signor Presidente, io credo che noi dovremmo avviarci, tanto per questa società, come per le altre che possano successivamente sorgere o siano già esistenti, alla formulazione di norme cornice per assicurare unitarietà di indirizzo, in rapporto alle esigenze della programmazione economica ed alla politica di promozione industriale; in tali norme occorrerà accentuare la presenza degli organi statali nelle società o negli enti finanziari regionali a capitale pubblico o misto, poiché le responsabilità finanziarie, nel campo della promozione industriale, non sono e non possono essere esclusivamente regionali, essendo evidente che lo sviluppo economico equilibrato del paese, di cui l'industrializzazione costituisce strumento principale, non può essere considerato di esclusivo interesse regionale, ma va riconosciuto di prevalente interesse nazionale, così che lo Stato deve assumere, al riguardo, una adeguata partecipazione di responsabilità e di decisione.

Nell'articolo unico si dice che alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente; in complesso, alla Regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico è riservata la nomina di tre quarti di

tali componenti, cioè, sostanzialmente, i privati intervengono per un solo quarto. Io credo che la distribuzione delle partecipazioni nel consiglio di amministrazione della società finanziaria in esame debba essere modificata, dando una più ampia presenza allo Stato, e per esso, agli enti statali che hanno specifiche funzioni nel settore della promozione industriale.

**PRESIDENTE.** Organismi sindacali o organismi di amministrazione?

**LA LOGGIA.** Mi riferisco al consiglio di amministrazione, ma è ovvio che il rilievo può estendersi anche al collegio sindacale. Mi prospetto l'opportunità di estendere il sistema che si è adottato per gli istituti regionali di credito alle piccole e medie industrie, cioè lo ISVEIMER, l'IRFIS e la CIS: cioè quello di una partecipazione mista fra Stato e regione che impedisca il provincializzarsi delle società finanziarie, con conseguenze che certamente non giovano ad una esigenza ben valutata di sviluppo equilibrato del paese.

**COLAJANNI.** Innanzi tutto vorrei rilevare che questa proposta di legge è stata trasmessa dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 15 giugno 1969 e solo ora viene posta all'ordine del giorno. Non so quali possano essere stati i motivi del ritardo, e preghe- rei il Presidente nel caso ne sia a conoscenza di volerne mettere al corrente la Commissione.

Venendo quindi al merito del provvedimento, per quanto riguarda la questione della modificazione, relativa alla possibilità da parte della Finanziaria sarda di partecipare ad enti già costituiti, sono d'accordo per il mantenimento di questa formula. Bisogna essere molto chiari. Il tessuto dell'occupazione industriale nel Mezzogiorno e nell'isola è così debole, soprattutto nel settore delle piccole imprese, che possono molto facilmente determinarsi delle situazioni di debolezza imprenditoriale attorno a imprese che richiedono un intervento pubblico. Evidentemente ciò non significa che bisogna accettare qualsiasi situazione (è un argomento del resto che tratteremo in relazione alla discussione del disegno di legge n. 3037), però nell'ambito di una politica economica coerente, che miri all'allargamento dell'occupazione industriale nel Mezzogiorno, un elemento assolutamente indispensabile è quello del mantenimento dell'occupazione, se non altro per poter avere il tempo ed il modo di procedere alle ristrutturazioni necessarie. Su ciò bisogna essere molto realistici,

in quanto problemi di questo tipo si pongono nel Mezzogiorno.

Quanto al problema delle cautele da predisporre contro possibili inganni e speculazioni, sono del parere che questi si riusciranno ad evitare se porteremo avanti il concetto delle responsabilità politiche e delle possibilità reali di controllo da parte degli organismi democratici: Parlamento e assemblea regionale, con la possibilità di decisioni conseguenti agli accertamenti effettuati. Infatti, qualsiasi norma di cautela introducessimo, le pressioni, i rapporti di forza che si determinano con privati imprenditori, enti statali, imprese monopolistiche, correnti di vari partiti, interessate alla distribuzione di posti di comando anche all'interno dell'attività economica, porterebbero queste situazioni a riprodursi sistematicamente, quali che siano le norme cautelari predisposte: noi inganneremmo noi stessi se mettessimo l'accento sulle norme di cautela. In questo senso suggerirei di ispirarsi ad un tentativo che si è fatto in Sicilia: la trasformazione cioè della società finanziaria in ente di promozione industriale, che ha il significato di accentuare il carattere di responsabilità politica diretta del Governo regionale per quanto riguarda la politica di promozione industriale e di intervento nell'industria, rispetto ad una situazione in cui, attraverso la partecipazione regionale ad una società finanziaria regolata dal Codice civile, questa responsabilità appariva più difficile ad essere realizzata operativamente e più mediata politicamente.

Questo il significato attribuito alla trasformazione della società finanziaria siciliana in ente siciliano per la promozione industriale. Dal momento che è determinante il tipo di situazione politica della regione, cioè il grado di maturità della classe dirigente, non so se si possa in via assoluta attribuire valore di principio a questa esperienza. Comunque la nostra attenzione deve essere portata verso l'accentuazione del carattere di responsabilità politica più che verso l'introduzione di norme cautelari che spesso non sono che mere « foglie di fico ».

Sarebbe interessante comunque che la Commissione potesse acquisire elementi conoscitivi derivanti da un'esperienza diretta dell'attività delle finanziarie regionali.

Noi ci asterremo quindi dal votare il disegno di legge, perché, mentre valutiamo che esso sia rispondente a determinate esigenze, riteniamo di dover esprimere una riserva di fondo sui criteri di responsabilità politica e di controllo democratico cui il provvedimento si ispira.

PRESIDENTE. Poiché ella aveva fatto cenno al ritardo con cui il provvedimento è stato messo all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa, vorrei ricordare che la Commissione affari costituzionali ci ha inviato il suo parere, per noi indispensabile, solo il 16 dicembre.

COLAJANNI. La ringrazio, signor Presidente: s'intende, allora, che il mio quesito è rivolto al perché del ritardo della I Commissione nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCOTTI, *Relatore*. Le osservazioni sollevate nel corso del dibattito pongono il problema dell'ambito di attività della società finanziaria. Poiché il disegno di legge prevede che il piano ed i programmi di attività della società sono approvati dal CIPE, credo che la sede di approvazione del piano sia la più idonea a formulare direttive sull'attività della società finanziaria. Proporrei allora un ordine del giorno con cui si precisi che la Commissione, esaminata la proposta di modifica dell'ambito di attività della società, invita il Governo a formulare direttive, in sede di approvazione del piano esecutivo di cui alla legge n. 588, a che la società finanziaria riservi prevalentemente la propria attività a nuove attività economiche e, nel caso di assunzione di partecipazione in enti o società esistenti, sia garantita la validità economica delle iniziative in questione.

Il problema di dare alla società finanziaria la possibilità di una gestione diretta di iniziative industriali è un punto estremamente delicato e potrebbe essere risolto o mediante la creazione di società o mediante la gestione diretta della società finanziaria: ma si avrebbe una commistione di funzioni non attuabile.

C'è anche da considerare che noi discutiamo di questa legge, riguardante la società finanziaria sarda, senza un quadro di riferimento circa l'attività delle società finanziarie regionali. Credo sarebbe utile una iniziativa legislativa che fissasse alcuni criteri di carattere generale per la creazione di società finanziarie regionali, per evitare che in questo settore si proceda, in ciascuna regione, senza un coordinamento di carattere generale e vi sia una sovrapposizione di iniziative a livello nazionale e regionale, sicché, costituendosi una società finanziaria a livello nazionale, a livello regionale si sovrappongano funzioni analoghe.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo al Senato si è rimesso alla Assemblea ed io qui mantengo la stessa posizione; ma vorrei sottolineare alcuni aspetti di quanto hanno detto, in diverso modo, gli intervenuti.

Sono d'accordo con l'onorevole Colajanni che più che le cautele d'ordine giuridico valgono quelle di ordine politico, cioè la responsabilità dell'Assemblea regionale; così come sono preoccupato delle obiezioni avanzate dall'onorevole La Loggia e ribadite dall'onorevole Scotti circa la gestione diretta, da parte di una società finanziaria, di imprese industriali. Ciò mi sembra inconciliabile con lo spirito della proposta di legge. Quindi, pur senza impegnare l'atteggiamento del Governo, che si rimette alle decisioni della Commissione, mi domando se non sarebbe opportuno rivedere questo aspetto, per non incorrere nel rischio di vedere moltiplicate le difficoltà, o peggio gli incidenti (nei casi di non adeguato livello della classe dirigente cui alludeva l'onorevole Colajanni) nel caso di gestioni dirette da parte di una società finanziaria.

Sarei disposto ad accettare che nell'ordine del giorno suggerito dal relatore si facesse riferimento ad una sorta di legge-quadro, perché il problema, esistito finora per le regioni a statuto speciale, riguarderà ora anche quelle a statuto ordinario, dove sappiamo che si moltiplicano le iniziative per l'organizzazione di società finanziarie regionali. Abbiamo avuto, addirittura, esempi, come a Rovigo, di società provinciali. Sarebbe quindi opportuno cominciare a mettere ordine nel problema; tanto più che tutta questa materia dovrà essere coordinata con l'attività prevista dal disegno di legge n. 3037 che discuteremo successivamente; mi domando se il disegno di legge approvato dal Senato avrà possibilità di trovare applicazione anche in Sardegna, mi chiedo cioè se la proposta di legge sulla società finanziaria sarda non finisca per incrociarsi con l'altro provvedimento. Questi sono problemi da chiarire. Perciò sono d'accordo nell'accettare un ordine del giorno, che non si limiti soltanto ad alcune considerazioni sulla legge in se stessa, ma ponga questi problemi di ordine generale. Nel caso venisse presentato un emendamento concernente la gestione, l'accetterei. Sull'opportunità di presentarlo, tuttavia, mi rimetto completamente alle decisioni della Commissione.

LA LOGGIA. Essendosi il relatore orientato a presentare un ordine del giorno che impegna il Governo ad affrontare i temi attra-

verso apposite iniziative legislative, che facciamo riferimento anche ad altre società finanziarie in atto esistenti ed a quelle che eventualmente possono essere create dalle regioni, in seguito all'attuazione dell'ordinamento regionale nel nostro paese, ritengo che sia preferibile questa soluzione, piuttosto che improvvisarne altre, che potrebbero rivelarsi non perfettamente inserite nella proposta di legge in esame. Sottolineo soltanto che è necessario inserire, nell'ordine del giorno, delle direttive per quel che attiene ai problemi relativi alle gestioni che possono essere affidate alla società finanziaria.

Rinuncio dunque a presentare un emendamento, in considerazione del tenore dell'ordine del giorno preannunciato dal relatore, che affronta il tema di una regolamentazione della materia attraverso una legge-quadro. Pertanto non voglio assumermi la responsabilità di un emendamento, che ritarderebbe in modo notevole l'approvazione delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Segnalo alla Commissione di voler valutare l'opportunità di pervenire, eventualmente, ad una nuova formulazione dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge che faccia riferimento, anziché all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, all'articolo 282 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, in cui è ora trasfusa la predetta norma del piano di rinascita della Sardegna.

SCOTTI, *Relatore*. Su questo punto osserverei che, siccome il testo unico della legge sul Mezzogiorno ha assorbito anche la legge del piano di rinascita della Sardegna, se noi facciamo riferimento all'articolo 29 della legge base, relativa al piano di rinascita della Sardegna, non credo che sorgano problemi. Poiché noi modifichiamo l'articolo della legge base, è chiaro che il riferimento al testo unico è immediato ed automatico.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se verrà introdotta una modifica formale che rinvii il provvedimento al Senato, allora converrà riguardare anche l'aspetto della gestione. L'onorevole La Loggia aveva poi sollevato una obiezione, che ho rinvenuto negli appunti del discorso tenuto dal mio predecessore Sarti al Senato, e che riguardava una maggiore partecipazione dello Stato a questa finanziaria ed alle altre consimili. Io credo che questo non sia il punto cruciale, ma, nel caso di un necessario ritorno al Senato,

varrà la pena di riconsiderare quegli aspetti del provvedimento per cui permangono delle perplessità, in modo da redigere la legge nel miglior modo possibile. Ciò stante mi rimetto alle decisioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre modificazioni di merito all'articolo unico, penso che si potrebbe superare questo ostacolo.

**ISGRÒ.** Se non vi sono obiezioni di tipo giuridico e formale, non vedo perché dovremmo apportare modifiche al testo della proposta di legge, visto che le preoccupazioni di ordine sostanziale emerse dal dibattito si potrebbero superare con un ordine del giorno in cui far presente queste cose.

**PRESIDENTE.** Sul terreno del merito vorrei fare una dichiarazione, non come Presidente, ma come membro della Commissione: non posso convenire sull'aggiunta che è stata fatta nel terzo comma dell'articolo unico relativa al problema e alla possibilità, da parte della Finanziaria, di gestire aziende oltre che per conto di enti pubblici e privati anche per conto di singoli.

**COMPAGNA.** Mi associo alla dichiarazione del Presidente e annuncio la mia astensione. Perché, se da un lato vi sono esigenze di urgenza della Sardegna di cui dobbiamo tener conto, dall'altro lato sono state espresse delle preoccupazioni che a me sembrano fondamentali.

Io credo che, nella misura in cui l'onorevole La Loggia ha rinunciato al suo emendamento per trasferirne il contenuto in un eventuale ordine del giorno, questo ordine del giorno diventi per il Governo tanto più impegnativo sia per il contenuto, sia per la scadenza. Tuttavia in queste condizioni non posso dare il mio voto favorevole, proprio per sottolineare l'esigenza di una legge-quadro che regoli la materia, esigenza non più rinviabile appunto per la necessità di rendere operante una valida politica di programmazione.

**BODRATO.** Propongo di rinviare brevemente la discussione per consentire alla Commissione di poter approfondire i vari problemi oggi prospettati, anche tenendo conto delle conclusioni cui porterà l'esame del disegno di legge n. 3037 concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali, anch'esso all'ordine del giorno della Commissione della seduta odierna.

**MUSSA IVALDI VERCELLI.** Mi dichiaro favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal collega Bodrato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bodrato di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge n. 1587.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3037).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 gennaio 1971.

L'onorevole Magri ha facoltà di svolgere la relazione.

**MAGRI, Relatore.** Come ben sapete, onorevoli colleghi, nel 1961 fu varata la legge n. 1470, la quale aveva come obiettivo quello di poter consentire al Ministero dell'Industria e a quello del tesoro, attraverso l'IMI, di concedere dei finanziamenti a condizioni particolarmente favorevoli a delle imprese industriali che si trovassero in difficoltà momentanee, ma giudicate con molta probabilità superabili proprio per la accertata, sostanziale sanità delle imprese stesse.

Questa legge, che nel 1961, quando fu approvata, metteva a disposizione per questo scopo cinque miliardi, ha avuto successivi finanziamenti per dieci, per otto, per dieci e ultimamente, con il cosiddetto « decretone », per trenta miliardi.

Complessivamente quindi la legge n. 1470 ha operato finora con sessantatré miliardi a disposizione e io ritengo che abbia operato sostanzialmente bene, soprattutto in momenti di particolari difficoltà, come per esempio nel 1963-64 e nello scorso anno, anche se ha creato delle non lievi difficoltà al Ministero dell'Industria per la sproporzione assai rilevante fra il numero e l'entità delle richieste e la disponibilità dei fondi.

In realtà si sono avute richieste di varie centinaia di miliardi ed i fondi a disposizione sono stati quelli che sapete. Tuttavia questa legge operava solo attraverso interventi di carattere finanziario e soltanto nei confronti di imprese giudicate sostanzialmente sane, ma in

momentanee difficoltà di ordine finanziario. Nel frattempo sono intervenute altre iniziative legislative, tra le quali una molto importante approvata dal Senato: la legge per la ristrutturazione o riconversione delle industrie tessili. Quando questa legge fu approvata dal Senato si era in un momento abbastanza favorevole per quell'industria e furono sollevate obiezioni perché si ponevano fondi cospicui a disposizione di una industria che marciava bene; ma si poteva prevedere che le difficoltà cicliche si sarebbero presentate, come è avvenuto.

Successivamente è stato presentato questo disegno di legge che fa tesoro dell'esperienza fatta e si propone di affrontare il problema dell'intervento dello Stato nei confronti di industrie che abbiano bisogno di una particolare agevolazione per poter superare momentanee difficoltà o per poter approntare necessarie esigenze di ristrutturazione.

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, consta sostanzialmente di tre parti. Il Titolo I prevede la possibilità di interventi finanziari attraverso l'IMI, ma con lo scopo di favorire ristrutturazioni, riconversioni, fusioni o aggiornamenti di strutture industriali evidentemente sane che però, se rimanessero come sono, non sarebbero adeguate alle esigenze della tecnica e dell'economia che ai nostri giorni si modificano assai rapidamente.

Questo intervento attraverso l'IMI, nel disegno di legge originario si prevedeva sulla base di 50 miliardi, ridotti dal Senato a 40 miliardi; e naturalmente si prevede che dall'IMI questi interventi siano effettuati nel quadro di direttive fissate dal CIPE: direttive sul piano territoriale, sul piano settoriale e per criteri di priorità. Da più parti si sono infatti sollevate delle richieste perché queste precedenti fossero espressamente previste soprattutto in favore della piccola e media industria e fossero preferenzialmente disposte a favore delle industrie delle zone depresse, particolarmente del meridione. Ma questo ragionevolmente si può intendere sottinteso nel fatto che il CIPE ha il compito di fissare i criteri secondo cui disporre i finanziamenti.

Il disegno di legge originario prevedeva un controllo diretto e preventivo sull'attività dell'IMI da parte del Ministero dell'industria; prevedeva cioè che l'IMI, istruite le pratiche, prima di perfezionarle le portasse a conoscenza del Ministero dell'industria e che questo potesse fare osservazioni sulla rispondenza delle pratiche alle direttive generali nel limite di 20 giorni, trascorsi i quali il silenzio

del Ministero si poteva intendere come assenso. Il Senato ha modificato questa parte; ha ritenuto cioè di non dover porre queste limitazioni all'esercizio dell'attività dell'IMI e della sua responsabilità, ed ha sostituito, a questo consenso preventivo, delle relazioni che l'IMI deve presentare trimestralmente al Ministero dell'industria sull'attività svolta nella applicazione della legge e sulla corrispondenza delle sue iniziative alle direttive del CIPE. Il Ministero dell'industria semestralmente dovrà fare la relazione al CIPE su quanto l'IMI va operando in attuazione della legge ed annualmente il ministro dell'industria dovrà presentare al riguardo una relazione al Parlamento. Finalmente, nella relazione previsionale e programmatica il Parlamento sarà informato delle prospettive.

Si può osservare che sono troppe le relazioni previste; si potrebbe proporre che le relazioni semestrali al CIPE siano anche comunicate al Parlamento. Credo comunque che questo non possa costituire un ostacolo all'approvazione della legge.

Questo per quanto riguarda il Titolo I, cioè il finanziamento dell'IMI che, come gli onorevoli colleghi avranno compreso, ha come obiettivo le industrie bisognose di aggiornamenti tecnologici o ristrutturazioni o riconversioni o fusioni. Vi è poi il Titolo II che ha invece come obiettivo la gestione di industrie le quali si vengano a trovare in momentanee difficoltà. Queste momentanee difficoltà possono essere di carattere finanziario o direzionale o a un tempo di carattere finanziario e direzionale. Il disegno di legge, quindi, con questo secondo titolo, riguarda in modo più diretto le ipotesi cui faceva riferimento la legge n. 1470, però vi è stato introdotto il principio che l'intervento in questi casi non è più soltanto finanziario, ma anche tecnico, direzionale ed imprenditoriale. A questo fine si prevede la creazione di una nuova finanziaria, che comprenda l'IMI e le tre grandi finanziarie esistenti con scopi di promozione industriale a partecipazione statale, e cioè l'EFIM, l'ENI e l'IRI. Questi quattro enti sono autorizzati da questo disegno di legge a creare una nuova finanziaria, con la partecipazione da parte dell'IMI fino a un limite massimo di 30 miliardi, e degli altri tre enti con il limite di 10 miliardi ciascuno. Quindi si prevede una disponibilità di 60 miliardi, al posto dei 30 che, se non erro, erano previsti dal disegno di legge originario.

Questa parte del disegno di legge si propone il fine di mettere a disposizione delle industrie, che si trovano in particolari, ma



transitorie, difficoltà, le capacità direzionali ed imprenditoriali sviluppatasi positivamente in questi anni nelle grandi *holding* a partecipazione statale. Voi senz'altro sarete a conoscenza delle richieste che in questi ultimi anni vengono avanzate in modo insistente dagli uomini politici e dagli enti locali, affinché certe industrie, collocate specialmente nelle regioni meridionali, trovandosi in difficoltà, possano essere assorbite dall'IRI o dall'ENI. Mi pare di aver visto, qualche mese fa, in una rivista di documentazione economica un articolo dal titolo suggestivo e che, se non erro, suonava così: « Chiudo e passo all'IRI ». In questo articolo si illustrano parecchi casi di industrie, la cui grande aspirazione, sorretta dal consenso delle popolazioni interessate e dagli uomini politici che le rappresentano, è quella di poter scaricare sull'IRI il peso della loro gestione. Come voi sapete l'IRI resiste a queste pressioni, perché ha cessato ormai da molti anni di essere quella specie di « cronario » delle industrie malate, che era alcuni anni fa, ed è diventato, invece, un ente che tende a realizzare a partecipazione statale la promozione industriale con carattere integrativo ed anche sostitutivo, ove occorra, della iniziativa privata. Ora con questo disegno di legge si prevede che l'IRI, l'ENI e l'EFIM, insieme all'IMI, promuovano una società finanziaria che abbia lo scopo, com'è stabilito nell'articolo 5, punto 1) e 2), di assumere partecipazioni in società industriali e costituire, o concorrere a costituire, società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali. Evidentemente, quando la finanziaria, come giustamente rilevava l'onorevole Scotti, assume delle partecipazioni o crea delle società di gestione, deve avere la possibilità di intervenire con finanziamenti in queste imprese, delle quali si interessa. Difatti il terzo punto dell'articolo 5 recita: « concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati ». C'è da rilevare che nel punto 1) e nel punto 2) del suddetto articolo è ribadito il concetto di temporaneità per questo intervento.

LA LOGGIA. Ciò era previsto anche nella legge concernente l'IRI.

MAGRI, *Relatore*. Mi sembra di aver già accennato a quella che è stata la positiva evoluzione dell'IRI.

Inoltre, sempre nell'articolo 5, si prevede che il CIPE è delegato ad emanare le direttive, alle quali la società finanziaria costituenda dovrà attenersi.

Con il Titolo III del disegno di legge si stabilisce un ulteriore ed ultimo rifinanziamento della legge 18 dicembre 1961, n. 1470. Malgrado il cosiddetto « decretone » abbia concesso ben 30 miliardi alla suddetta legge e malgrado i vari altri rifinanziamenti, esistono ancora numerose domande giacenti. Si ritiene opportuno, quindi, concedere un ultimo e limitato rifinanziamento di 10 miliardi, applicabile alle domande già presentate entro il 3 dicembre 1970, che avrebbero dovuto fruire dei finanziamenti stabiliti nel « decretone » e non ne poterono fruire per insufficienza di fondi. Nel suddetto titolo si sancisce la definitività di quest'ultimo finanziamento, specificamente nel secondo comma dell'articolo 8, laddove si prevede che le somme, che rientrano da tutte le applicazioni della legge n. 1470, saranno versate direttamente all'IMI per le finalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 di questo disegno di legge; quindi è evidente che tale provvedimento assume in pieno il carattere di successione della legge n. 1470.

Con l'articolo 1 si stabilisce la disponibilità per l'IMI di 40 miliardi ed il secondo comma prevede che i tassi annui di interesse e la durata massima dei finanziamenti saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con l'articolo 2 si stabilisce che le direttive emanate dal CIPE dovranno essere adottate in una visione organica, territoriale e settoriale. Inoltre l'IMI deve tendere a garantire il precedente livello di occupazione. Questa garanzia del precedente livello di occupazione è indicata come tendenzialità, perché evidentemente mettere un termine più rigido a questo proposito potrebbe essere di notevole difficoltà.

All'articolo 3 si prevede che l'IMI, per attuare le finalità di cui al precedente articolo, possa concedere finanziamenti: per nuovi investimenti fissi; per nuovi investimenti destinati all'adeguamento di strutture commerciali; per acquisizione di preesistenti attività produttive od aziende; per oneri per la riqualificazione e qualificazione dei lavoratori; per lo adeguamento delle scorte; e possa inoltre assumere partecipazioni, per una successiva cessione (e anche qui c'è la caratteristica della temporaneità), al capitale di società, per facilitare la ristrutturazione, la concentrazione, la fusione, ecc.; nonché concedere finanziamenti per attuare la partecipazione al capitale di società industriali allo scopo di realizzare quan-

to già si è detto. Si parla inoltre delle relazioni.

Nell'articolo 4 si estendono a queste iniziative le facilitazioni e le esenzioni fiscali previste dalla legge vigente (relativamente all'IMI); per quanto riguarda le trasformazioni, fusioni e concentrazioni si applicano le facilitazioni previste dal « decretone ».

Nell'articolo 5 si stabiliscono le finalità della finanziaria che si va a costituire, mentre nell'articolo 6 si stabiliscono i limiti dei finanziamenti disponibili.

L'articolo 7 prevede facilitazioni fiscali per la finanziaria.

L'articolo 8 prevede i finanziamenti della legge n. 1470. L'articolo 9 infine prevede la copertura degli oneri, che sarà effettuata, negli anni 1971 e 1972, mediante mutui o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

**PRESIDENTE.** Desidero informare la Commissione che ancora non è pervenuto il parere delle altre Commissioni e che, d'altra parte, ancora non sono scaduti i termini previsti dal Regolamento per la espressione di detti pareri.

Per questi motivi ritengo opportuno rinviare la discussione generale ad altra seduta.

**FERRI GIANCARLO.** Concordo con la sua proposta, signor Presidente, ma vorrei chiederle se sia possibile, approfittando di questa seduta e della presenza del rappresentante del Governo, fare alcune domande o richieste di chiarimenti in modo che alla ripresa della discussione il Governo possa farci avere elementi ulteriori di giudizio.

Vorremmo sapere i criteri in base ai quali il Governo ha definito, per bocca del sottosegretario per il tesoro, senatore Picardi, le dimensioni degli interventi finanziari prospettati da questo disegno di legge, apportando, nella seduta del 27 gennaio al Senato, notevoli variazioni all'entità delle somme originariamente previste. Dopo che era stato stabilito uno stanziamento globale iniziale di 90 miliardi, il Sottosegretario Picardi propose di ridurre il fondo sul titolo primo a 40 miliardi, di portare il fondo sul titolo secondo a 60 miliardi e di sopprimere il finanziamento della legge n. 1470. Sempre nella stessa seduta del 27 gennaio, un'ora dopo, il Governo si dichiarava d'accordo a reperire anche uno stanziamento di 10 miliardi per il titolo terzo.

A noi interesserebbe sapere in base quali criteri politico-economici si è dato luogo a questa girandola, nel giro di due ore.

Sul titolo primo, con i 40 miliardi assegnati all'IMI, quale attività economica, rispetto alla gamma delle richieste di aziende in difficoltà, quali interventi, si prevede di promuovere?

**MAGRI, Relatore.** Non possiamo anticipare le direttive del CIPE.

**FERRI GIANCARLO.** Parlo di informazioni sullo stato delle richieste che sono fino a questo momento pervenute, in fase di applicazione della legge n. 1470, e che saranno evidentemente dirottate su questo nuovo fondo di rotazione.

Noi comunque vorremmo conoscere l'elenco delle richieste di intervento per dimensioni, per settori merceologici e per regioni, per avere almeno un'idea della situazione.

Passando al titolo secondo: con 60 miliardi che cosa s'intende muovere? Su che cosa la costituenda società si propone di intervenire? La legge dispone le finalità della società che si va a costituire; ma poiché si è di fronte ad una società finanziaria che interviene come ente di gestione — pur demandando l'esplicazione delle proprie funzioni ad un'eventuale società di gestione —, vorremmo conoscere quali ipotesi statutarie stanno dietro la costituzione di tale società. Il centro che fornirà gli indirizzi sarà un ente di gestione esistente? Inoltre in base al titolo II è la società che predispone i programmi: quindi si apre la discussione sul programma economico. Su quale base la società prevede di organizzarsi per tutta l'attività programmatica, economica e finanziaria? Il perno sarà l'IMI? È evidente che si tratta di temi sui quali si apre dunque un discorso delicato, che affronteremo quando discuteremo nel merito.

Passando al titolo III, vorremmo sapere, per settore merceologico e per regione, l'elenco delle domande pervenute. Sorprende infatti l'assegnazione di un nuovo fondo, in quanto si pensava che con il secondo decreto congiunturale il fondo di 10 miliardi, portato poi a 20 e a 30 miliardi, fosse sufficiente a corrispondere alle esigenze di intervento. È vero che nella relazione si parla di 120 miliardi!

Infine chiediamo se, nelle more della discussione, la Presidenza della Commissione non ritenga di invitare per un incontro conoscitivo, alla presenza del Governo, i dirigenti dell'IMI, visto che l'IMI sta diventando una agenzia di intervento della politica economica e finanziaria del Governo nel settore industriale. L'IMI controlla la Mondadori e la Zanussi ed è difficile parlare dell'IMI come

società finanziaria. Ora, come interverrà l'IMI nell'applicazione di questa legge?

Chiediamo quindi un incontro per affrontare la discussione del programma di intervento dell'IMI nel settore industriale, perché potremo così acquisire valutazioni più attendibili ai fini della discussione di questo disegno di legge.

BODRATO. Anch'io vorrei porre delle domande. La mia prima domanda è simile all'ultima posta dall'onorevole Ferri. Data l'importanza dell'IMI, che si accrescerà con l'approvazione di questo disegno di legge, non si crede opportuno trovare il modo di fissare un incontro conoscitivo con i dirigenti dell'IMI stesso?

Seconda domanda: dal momento che con il titolo III del disegno di legge ora al nostro esame si chiude l'attività della legge n. 1470, non è opportuno che la Commissione chieda al Governo una sufficiente documentazione sull'arco di attività della legge? Sappiamo infatti l'entità degli impegni finanziari che sono stati ancora ricordati dall'onorevole Magri, ma sarebbe opportuno conoscere i risultati ai quali questa legge ha portato: quali siano state cioè le operazioni compiute per settori produttivi e regioni, quali le situazioni reali delle imprese, specie con riferimento al livello di occupazione, per poter valutare l'utilità degli interventi predisposti e trarre indicazioni per il provvedimento ora all'esame della Commissione.

LA LOGGIA. Riservandomi in sede di discussione generale di intervenire sulla materia, vorrei fin d'ora prospettare la opportu-

nità di affrontare compiutamente, anche con una relazione *ad hoc*, il tema di una razionalizzazione della materia attinente alla promozione industriale e alle finanziarie di promozione industriale. Sarebbe opportuno che il Governo esponga in che modo intenda dare un assetto organico a tutta la materia, nella quale si sono via via inseriti numerosi provvedimenti, alcuni dei quali già divenuti leggi, senza che sia ravvisabile una organicità di visione sia quanto agli strumenti da adottare (prevalenza da dare agli strumenti pubblicistici, cioè agli enti pubblici, od a quelli privatistici, cioè a società con struttura privatistica), sia quanto alla specializzazione di tali strumenti, sia quanto alla dimensione, alla natura, alle modalità degli interventi. Per altro, il disegno di legge in esame, si presta al rilievo che la materia cui intende riferirsi sia regolata in una organica visione dei problemi da affrontare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO